

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17079 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
Data pubblicazione: 28/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 17424-2017 proposto da:

COTI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PELLEGRINO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI CASARANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANULE II 18, presso lo STUDIO LEGALE GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MORMANDI;

- *controricorrente* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 15/2017 della CORTE D'APPELLO di
LECCE, depositata il 10/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI.

Rilevato che:

Giovanni Coti ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della corte d'appello di Lecce che ha confermato il rigetto di una
domanda di arricchimento ingiustificato proposta contro il comune di
Casarano, in relazione al servizio di nettezza urbana da esso Coti
espletato, tra il 1992 e il 1993, in regime di proroga di un
antecedente contratto decennale scaduto: la domanda era stata
basata sul mancato aggiornamento del canone;

il ricorrente deduce quattro motivi:

(i) falsa applicazione dell'art. 23, terzo comma, del d.l. n. 66 del
1989, conv. con modificazioni in l. n. 144 del 1989, per avere la
corte d'appello affermato l'inammissibilità dell'azione di indebito
arricchimento per difetto di sussidiarietà, quando invece nella specie
non poteva dirsi sussistente un amministratore di fatto o un
funzionario comunale al quale imputare la responsabilità prevista
dalla norma; questo perché il compenso previsto in deliberazioni
consiliari di proroga era stato corrisposto utilizzando risorse di
bilancio, con conseguente fonte fattuale dell'obbligazione
indennitaria del comune;

(ii) violazione dell'art. 2909 cod. civ. per non avere la corte d'appello tenuto conto del passaggio in giudicato di altra anteriore sentenza (la n. 252 del 2003) nella quale era stato accertato che la prestazione era di natura esclusivamente fattuale, rispetto a eventuali pretese collegate ad altri istituti e non al contratto;

(iii) omesso esame di fatto decisivo riguardante l'impossibilità di individuare l'amministratore o il funzionario nei cui confronti esperire un'azione di responsabilità;

(iv) violazione dell'art. 2041 cod. civ., per avere la corte d'appello affermato la non consapevolezza dell'*eventum utilitatis* in capo al comune, benché fosse risultato per documenti che l'amministrazione aveva, sia pure per un semestre, nel periodo di vigenza del contratto corrisposto un canone più elevato;

il comune resiste con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Considerato che:

è assorbente l'esame del quarto motivo;

in materia di azione di arricchimento nei confronti di una pubblica amministrazione, questa Corte ha di recente affermato che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della p.a. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la

considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della p.a. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo l'amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell' *eventum utilitatis* (cfr. Cass. n. 15937-17);

per quanto rileva in questa causa, la corte d'appello di Lecce ha negato l'esistenza del requisito della consapevolezza da ultimo indicato poiché (a) il lodo arbitrale richiamato in ricorso, evidenziante la qualificazione della proroga del servizio come rapporto di fatto, era stato attivato molti anni dopo il termine del rapporto, e la revisione era stata richiesta a sua volta dopo la cessazione del rapporto di proroga; (b) il comune aveva aggiornato i prezzi nel 1991, immediatamente prima del periodo di proroga; (c) il comune aveva comunque predisposto la prosecuzione del servizio con successive delibere previdenti il corrispettivo da riconoscere all'impresa, poi puntualmente pagato;

tale plausibile *ratio decidendi*, implicante la negazione del presupposto della conoscenza della situazione implicante un arricchimento, è da sola sufficiente a disattendere la domanda e implica una valutazione in fatto, sorretta da motivazione sul punto non censurata per omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.);

nel suddetto quarto motivo è in vero dedotta una mera asserita violazione *in iure*, previa sottolineatura della circostanza che

l'amministrazione aveva, sia pure per un semestre, nel periodo di vigenza del contratto, corrisposto un canone più elevato: si dice, specificamente, che non sarebbe seriamente contestabile che il consiglio comunale fosse stato consapevole "che dal 30.6.1990 al 28.2.1994 il costo della mano d'opera e la viabilità comunale avessero conosciuto un notevole incremento", tanto più che la giunta "sia pure per un solo semestre (30.6.1990-31.12.1990) del periodo contrattualizzato aveva aggiornato il canone";

senonché, in disparte la genericità di una tal prospettazione, è risolutivo che in questi termini il quarto motivo declina, sotto spoglie di violazione *in iure*, un mero sindacato di fatto, notoriamente incompatibile col giudizio di legittimità;

ne consegue che il quarto motivo va dichiarato inammissibile, il che comporta l'inammissibilità di tutti restanti, per difetto di interesse; qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle *rationes decidendi* rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. n. 2108-12, Cass. Sez. U n. 7931-13);

le spese processuali seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 3.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2018.

Il Presidente

